

**TRIBUNALE DI MONZA  
PROCEDURA PER REPERIMENTO DI OFFERTE MIGLIORATIVE  
PER ACQUISTO DI COMPLESSO AZIENDALE**

**Fall. n. 144/2021**

**Monteverdi S.r.l.**

con sede in Cesano Maderno via Monteverdi, 26/28

**Giudice Delegato:** Dr. Francesco Ambrosio

**Curatore fallimentare:** Dr. Ernesto Conforti

\*...\*...\*

**Oggetto: dichiarazione di impegno alla riservatezza**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
nato/a \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

*(per le persone giuridiche)*

in qualità di \_\_\_\_\_  
dell'impresa \_\_\_\_\_,  
con sede in \_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_)  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_, e-mail \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita I.v.a. \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- (i) il fallimento Monteverdi S.r.l. sta cercando interessati all'acquisto del complesso aziendale (intendendosi per tale compreso il compendio immobiliare) come da avviso che si allega sub A (d'ora in poi: "**Complesso Aziendale**");
- (ii) la Società intende acquisire informazioni al Complesso Aziendale nell'ambito di un processo di Due Diligence utile a consentire di valutare se e come acquistare il Complesso Aziendale (d'ora in poi: "**Due Diligence**");
- (iii) che tale valutazione richiede l'accesso da parte della Società a "Informazioni Riservate" (di seguito "**Informazioni Riservate**").

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la Società

**SI IMPEGNA E, NEL CONTEMPO, SI OBBLIGA**

a quanto segue.

1. La Società prende atto e riconosce che il contenuto delle "Informazioni Riservate" che apprenderanno e dei "Documenti" di cui avranno visione o consulteranno durante la Due Diligence, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, sia attraverso documentazione scritta, sia su supporti informatici, sia, infine, anche oralmente, costituiscono "Informazioni Riservate", come in premessa definite e, pertanto, sono strettamente riservate e confidenziali. Conseguentemente ogni dato o informazione così acquisiti verranno trattati, dalla Società come strettamente confidenziali e riservati, anche ai sensi della normativa vigente.

## ALLEGATO A

2. Non si intendono "Riservate" le informazioni che siano già di pubblico dominio ovvero lo divengano in assenza di condotta od omissione della Società; quelle che siano già stata legittimamente nella disponibilità della Società prima della sottoscrizione del presente accordo di confidenzialità; siano state sviluppate dalla Società, società collegate e/o controllate e al di fuori delle Informazioni Riservate; debbano essere rese note in osservanza di leggi, regolamenti, ordini giudiziari o amministrativi ovvero su richiesta di entità governative o altre, autorizzate dalla legge a formulare tali richieste. Salvo l'obbligo della Società di informare tempestivamente il fallimento Monteverdi S.r.l. di tale richiesta, così da consentirle di ottenere una esenzione da tale richiesta e di assistere in maniera ragionevole e secondo quanto previsto dalla legge ogni richiesta a ciò collegata.
3. La Società - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche nelle persone dei propri dipendenti, e/o collaboratori e/o ad altri consulenti - si obbliga a non divulgare a terzi, con nessun mezzo, in tutto e/o in parte, direttamente o indirettamente, le "Informazioni Riservate" che acquisiranno in occasione della Due Diligence.
4. La Società sarà, altresì, responsabili in via solidale, per i danni derivanti al fallimento Monteverdi S.r.l., all'attuale affittuaria dell'azienda o a terzi per qualsiasi divulgazione delle Informazioni Riservate che dovesse essere operata ad opera di propri collaboratori e/o rappresentanti e rappresentati.
5. Le "Informazioni Riservate" apprese durante la Due Diligence della Società non possono essere utilizzate dalla Società per alcun motivo che non riguardi strettamente le valutazioni di cui alla Due Diligence stessa e la eventuale formulazione al fallimento Monteverdi S.r.l. di offerte di acquisto del Complesso Aziendale.
6. In ogni caso, nessuna Informazione potrà essere divulgata a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte interessata, né utilizzata dalla Società per scopi diversi da quello di cui all'art. 5 che precede.
7. La Società si impegna a restituire al fallimento Monteverdi S.r.l. o a cancellare o a distruggere, senza trattenerne copia, la documentazione ricevuta, all'esito della Due Diligence a fronte di semplice richiesta scritta proveniente dal fallimento Monteverdi S.r.l.
8. La presente dichiarazione non potrà in alcun modo comportare per la Società nessun obbligo di stipulare accordi di qualsivoglia tipologia con terzi.
9. Il presente Accordo di Riservatezza riguarda tutte le Informazioni Riservate apprese dalla Società per un periodo di sei mesi dalla ricezione delle stesse; l'obbligo di riservatezza anche relativamente alla sussistenza delle trattative per l'acquisto del Complesso Aziendale resterà in ogni caso in vigore per un ulteriore periodo di due (2) anni dalla cessazione della Due Diligence.
10. La Società si impegna, durante la Due Diligence a non porre in essere atti di qualsivoglia titolo che possano, in alcun modo stornare clientela e/o collaboratori e/o dipendenti dei rispettivi studi.
11. Il trattamento dei dati personali dei quali la Società verrà a conoscenza dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e al solo ed esclusivo fine di valutare l'acquisto del Complesso Aziendale del fallimento Monteverdi S.r.l. secondo quanto previsto dall'avviso allegato. Pertanto, la Società si obbliga a porre in essere tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare un trattamento in violazione della normativa applicabile.

(Luogo e data), \_\_\_\_\_

La Società